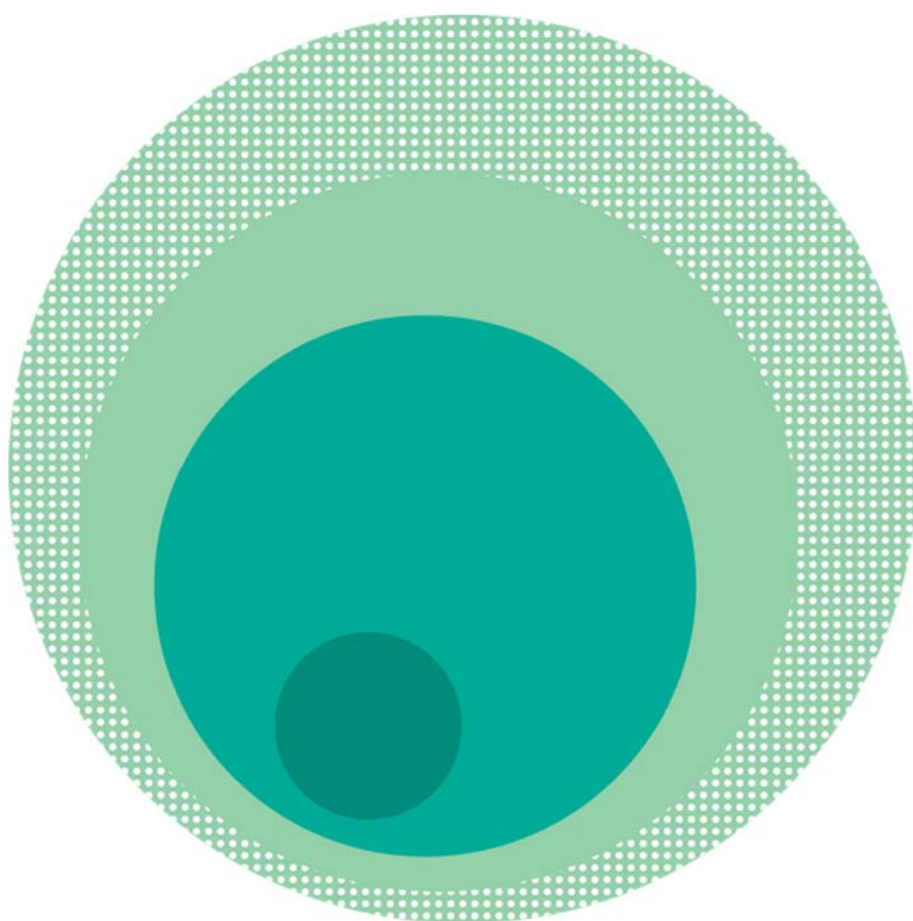


Bonus Transizione 5.0: Comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026

Il 28 febbraio 2026 scade il termine per l'invio della comunicazione di completamento relativa al credito d'imposta Transizione 5.0. Si tratta dell'ultimo passaggio procedurale necessario per consolidare il diritto al beneficio. Il mancato rispetto della scadenza o l'invio di documentazione incompleta possono comportare la perdita del credito e la restituzione delle somme già compensate.



Il **28 febbraio 2026** rappresenta un passaggio fondamentale per tutte le imprese che hanno aderito al **credito d'imposta Transizione 5.0**. Infatti, entro questa data, tramite la **piattaforma del GSE** dovrà essere trasmessa la comunicazione di completamento del progetto di innovazione. Non si tratta di un adempimento meramente formale ma dell'atto conclusivo della procedura, dato che l'eventuale missione o errata gestione possono determinare la perdita definitiva dell'agevolazione e l'obbligo di restituzione di quanto già utilizzato in compensazione.

Come previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 19/2024, il credito d'imposta Transizione 5.0 è riconosciuto alle imprese che hanno effettuato **investimenti in beni strumentali nuovi**, materiali e immateriali, interconnessi e funzionali alla riduzione dei consumi energetici, tra il **1 gennaio 2024** e il **31 dicembre 2025**. L'agevolazione prevede un percorso procedurale articolato che comprende la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma con pagamento di un acconto almeno pari al **20%** e, da ultimo, la comunicazione di completamento del progetto. Proprio quest'ultima dovrà essere inviata entro il prossimo **28 febbraio** dalle imprese che hanno validamente presentato l'istanza di accesso, comprese quelle risultate ammissibili ma inizialmente collocate in lista di attesa, per le quali la piattaforma è stata riattivata dal **30 gennaio 2026**.

La comunicazione di completamento deve contenere:

- l'individuazione del progetto effettivamente realizzato;

- la data di completamento;
- l'ammontare degli investimenti agevolabili;
- l'importo del credito maturato.

Alla comunicazione devono essere allegate:

- la **certificazione ex post** (attestante l'effettiva riduzione dei consumi energetici rispetto a quanto dichiarato in sede ex ante);
- la **perizia asseverata** (che conferma le caratteristiche tecniche e l'interconnessione dei beni);
- la **certificazione del revisore legale** relativa al sostenimento delle spese.

Soltanto con la corretta trasmissione di questa documentazione si conclude l'iter amministrativo e si consolida il diritto al credito.

A livello operativo, potranno verificarsi le seguenti tre situazioni:

- 1) **invio della comunicazione con documentazione completa**: in questo caso il GSE rilascia una ricevuta di avvenuto caricamento e, a seguito delle verifiche, attribuisce alla comunicazione lo stato "*Idonea - Ammessa*", consentendo all'impresa di utilizzare il credito residuo maturato;
- 2) **invio della comunicazione con carenze documentali**: in questo caso la pratica passa in una fase interlocutoria e il GSE richiede integrazioni che devono essere fornite entro 10 giorni. In assenza di risposta o in caso di documentazione ancora insufficiente, la comunicazione può essere respinta con perdita del beneficio;

3) **mancato invio entro il termine del 28 febbraio 2026**: in questo caso il diritto al credito d'imposta viene perso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente già compensato alla data del **31 dicembre 2025**.

Infine, si ricorda che l'eventuale importo del credito non utilizzato entro il **31 dicembre 2025** deve essere suddiviso in **5 quote annuali di pari importo**, utilizzabili in compensazione dal **2026** al **2030** mediante modello F24 telematico, indicando il codice tributo 7072. L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati sull'ammontare compensato, con possibile scarto del modello F24 qualora venga superata la quota annuale disponibile.

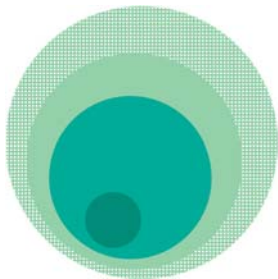
Alla luce della scadenza imminente, per i soggetti che hanno effettuato investimenti fruendo del Bonus Transizione 5.0, è quindi essenziale:

- verificare attentamente la coerenza tra investimenti realizzati, certificazioni energetiche e documentazione contabile;
- monitorare lo stato della pratica sulla piattaforma GSE.

Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

Marco Nessi

23 febbraio 2026



*LET US HELP YOU ACHIEVE
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

FIDERCONSULT SRL

ROMA

00144 - Via Birmania, 81
Tel. 06.591.74.69
Fax 06.591.35.82

FIRENZE

50132 – Viale Giuseppe Mazzini, 10
Tel. 055.234.79.02

FIDENZA

43036 – Via Monsignor Ottorino
Davighi, 436
Tel. 02.93.21.87.03

MILANO

20121 – Via San Prospero, 4
Tel. 02.93.21.87.03

FiderConsult Srl (the “Firm”) is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members.”